

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ISTITUTO DEL "LAVORO AGILE".

A

c) n. 1214/16-15-2020 dell'Ufficio Operazioni del 11 marzo 2020.

1. Si trasmette la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare nr. 115326 del 10.3.2020 (Allegato A), discendente da recente disposizione in materia del Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro (Allegato B), volta a contemplare per le Forze Armate, **limitatamente al corrente periodo di emergenza epidemiologica**, l'eventuale ricorso, tra gli altri strumenti di contenimento del Covid-19, all'istituto del "*lavoro agile*" (l. nr. 81 del 2017), con modalità semplificate rispetto ai criteri e ai limiti imposti dalla legge di riferimento, in forza della "*normativa d'urgenza*" (per ultimo, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo u.s.).
2. Le indicazioni di cui sopra, concretizzano nei fatti, una modalità atipica, straordinaria e provvisoria di "*lavoro a distanza*" che potrà essere attuata, anche in via non continuativa (ovvero singole giornate lavorative), a cura dei singoli Comandanti di Corpo:
 - per le sole **articolazioni logistiche/burocratiche/amministrative** proprie e dei reparti dipendenti, salvaguardando comunque la piena funzionalità di tutte le unità organizzative;
 - laddove ritenuta applicabile **in quanto compatibile con le specifiche mansioni** dei singoli militari (e dipendenti civili della Difesa) o il particolare compito, di volta in volta, a ciascuno attribuito, privilegiando il personale maggiormente esposto al contagio in quanto portatore di documentate patologie;
 - garantendo la riservatezza e *privacy* dei dati trattati e con esclusione assoluta della possibilità di trattare qualsiasi informazione a vario titolo classificata;
 - tenendo in debita considerazione le specifiche modalità applicative, soprattutto in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, indicate nello specifico modulo annesso alla circolare di PERSOMIL (cit. Allegato A) e compendiate nella nota in Allegato C.
3. I Comandanti di Corpo valuteranno l'opportunità di ricorrere alla modalità sopraindicata in sistema con gli altri istituti, le misure di flessibilità e di organizzazione degli orari di lavoro indicati con le disposizioni a seguito, rispettivamente, del 6 e 11 marzo u.s..
4. Negli uffici/reparti e articolazioni interforze e per il personale comandato, distaccato o comunque impiegato presso altre Amministrazioni, ovvero alle dirette dipendenze di autorità civili, il ricorso all'istituto in argomento sarà attuato secondo le valutazioni e i provvedimenti autonomamente adottati in quegli ambiti.
5. Coerentemente con la vigenza delle previsioni del DPCM sopra richiamato, la presente disposizione ha validità fino al 3 aprile p.v., salvo eventuali proroghe che saranno comunque oggetto di ulteriori comunicazioni.



COMANDO GENERALE DELL'ARMATA DEI CARABINIERI					
-SM- Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari					
POSTO CIVILE 03					
10 MAR 2020					
Segr.	1^	2^	3^	4^	5^

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 2.

Annessi: //

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 ha individuato, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, lo strumento del "lavoro agile", di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Sull'argomento, il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 ha ribadito all'art. 2, comma 1, lett. r) che *"la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti..."*.
3. Ciò posto, il Gabinetto del Ministro della Difesa con nota n. MD_GUDC REG2020 00109002 in data 6 marzo 2020 ha confermato che l'istituto del "lavoro agile" è applicabile, per il periodo di emergenza epidemiologica in atto e, in deroga ai limiti imposti dalla normativa generale, con le speciali modalità, anche al personale militare, ferme restando le esigenze operative di ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri.
4. Al riguardo, si ritiene opportuno fornire taluni elementi di dettaglio:
 - destinatario del "lavoro agile" è tutto il personale militare in servizio permanente effettivo e gli Ufficiali a disposizione, nonché tutte le categorie del personale in servizio temporaneo ovvero richiamato;
 - il "lavoro agile" è autorizzato dalle autorità individuate da parte di ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri, a seguito di richiesta/accettazione scritta da parte del personale militare interessato (schema di comunicazione di avvio in allegato "B"), fatte salve eventuali e specifiche disposizioni in materia di obbligatorietà del "lavoro agile" da parte di EI, MM (ivi comprese le peculiari disposizioni per il personale CP), AM e CC;
 - ove l'amministrazione non disponga di strumentazioni da fornire, il personale militare si avvarrà dei propri dispositivi, avendo cura di utilizzare la massima diligenza nella custodia della documentazione nel rispetto dei principi di riservatezza e privacy; ogni onere correlato direttamente/indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità *"lavoro agile"* (elettricità, riscaldamento, adsl, fibra, usura/danni agli apparati utilizzati di qualsivoglia natura etc.) non è rimborsato dall'Amministrazione e sarà a carico esclusivo del singolo dipendente. La sola manutenzione degli apparati eventualmente forniti dall'Amministrazione è a carico della stessa;
 - la prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" equivale a quella resa presso l'abituale sede di lavoro e costituisce servizio prestato a tutti gli effetti. Il personale in lavoro agile non matura il compenso per lavoro straordinario, né ha titolo al buono pasto.

5. Con la parificazione delle previsioni emergenziali a tutto il territorio nazionale, ai sensi del DPCM 09 marzo 2020, il Dirigente/Comandante di Corpo, assicurando la funzionalità delle attività cui è preposto, può affidare attività in modalità di “lavoro agile” anche senza limiti di 6 giorni/mese, privilegiando il personale nelle condizioni di cui al para 3 della Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministro per la pubblica amministrazione in data 25 febbraio 2020.
6. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti, per la opportuna e tempestiva informazione del personale interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Amm. Sq. Pietro Luciano RICCA)

ELENCO INDIRIZZI

A: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli Affari Militari	ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere Militare	ROMA
MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio Legislativo	ROMA
SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA	SEDE
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	ROMA
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE	ROMA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ	ROMA
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI E COMANDO OPERATIVO ESERCITO	ROMA
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	VERONA

%

COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO	TORINO
COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ANCONA
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE /3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE	NISIDA (NA)
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA	ROMA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA MARINA MILITARE	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	NAPOLI
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO (ROMA)

COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	VITERBO
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	PADOVA
COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MARITTIMO NORD	LA SPEZIA
COMANDO MARITTIMO SUD	TARANTO
COMANDO MARITTIMO SICILIA	AUGUSTA (SR)
COMANDO MARITTIMO CAPITALE	ROMA
COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO

MAGISTRATURA MILITARE

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA – NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA – NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA

Allegato "B"

COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN LAVORO
AGILE AI SENSI DEI DPCM 1° MARZO 2020, 4 MARZO 2020 E 8 MARZO 2020.

1. In considerazione delle misure di emergenza previste dal decreto-legge n. 6/2020 e dei conseguenti decreti attuativi, DPCM 1° marzo 2020, 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, considerata la necessità di agevolare l'applicazione del "lavoro agile" (c.d. *smart working*) di cui agli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, con le speciali modalità previste ai sensi dell'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica in atto a livello internazionale e contestualmente garantire la continuità del servizio istituzionale, come evidenziato dal Segretariato Generale della Difesa con note n. D_GSGDNA REG2020 0017383 in data 05.03.2020, n. D_GSGDNA REG2020 0017787 in data 06.03.2020 e n. D_GSGDNA REG2020 0018289 in data 09.03.2020, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministro per la pubblica amministrazione in data 25 febbraio 2020 e dalla Circolare n. 1/2020 della predetta Presidenza del Consiglio in data 04 marzo 2020, nonché della nota del Gabinetto del Ministro della Difesa n. MD_GUDC REG2020 00109002 in data 06.03.2020, che conferma l'applicabilità, per la sola durata del citato stato di emergenza e, in deroga ai limiti imposti dalla normativa generale, delle speciali modalità di lavoro agile anche al personale militare, si comunica che la S.V. (indicare cognome, nome, grado, incarico), a decorrere dal (indicare la data), svolgerà la propria prestazione lavorativa con le modalità del lavoro agile secondo le prescrizioni di seguito indicate.
2. La S.V. è tenuta ad effettuare in modalità di "lavoro agile" la seguente attività:

(descrizione sintetica dell'attività anche attraverso apposito progetto, a cura del dirigente/responsabile alle cui dirette dipendenze l'interessato presta servizio)

3. La predetta attività verrà svolta nel periodo di vigenza della legislazione di emergenza (indicare la durata, in relazione all'evolversi della situazione emergenziale ed alle esigenze del lavoratore) ed avrà la seguente articolazione: (indicare se giorni continuativi o giorni a settimana, agevolando chi rientra nelle categorie indicate nella circolare n. 1/2020 del Ministro della pubblica amministrazione, secondo le valutazioni del dirigente/responsabile).
4. La S.V. svolge la prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" fuori dall'abituale sede di lavoro presso il proprio domicilio o altro luogo da comunicare, ad esclusione di luoghi pubblici o aperti al pubblico (*es. bar, locali, etc.*), rendendosi inoltre disponibile ad essere contattato dall'Ufficio di appartenenza nelle seguenti fasce orarie (indicare periodi di contattabilità; non inferiore a tre ore e non superiore all'orario del giorno di lavoro agile).
5. Fermi restando i casi di dotazione strumentale informatica appartenente all'Amministrazione, laddove necessari e previsti, la S.V. è autorizzata ad utilizzare propri dispositivi informatici, secondo i principi già fissati nel Regolamento del Ministero della difesa in materia di sperimentazione dello *smart working*, adottato in data 8 ottobre 2018, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete (indicare specifiche esigenze di sicurezza e modalità di protezione richieste dalla struttura), ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra menzionata, e deve operare in

condizioni di massima sicurezza informatica. Al riguardo, ogni onere correlato direttamente/indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" (elettricità, riscaldamento, adsl, fibra, usura/danni agli apparati utilizzati di qualsivoglia natura etc.) non è rimborsato dall'Amministrazione e sarà a carico esclusivo del singolo dipendente. La sola manutenzione degli apparati eventualmente forniti dall'Amministrazione è a carico della stessa.

6. Il "lavoro agile" di cui al presente atto viene svolto in ottemperanza alle norme vigenti in materia e nel rispetto della disciplina contenuta: negli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, con le speciali modalità previste ai sensi dell'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020; nel Codice e nel Testo Unico dell'Ordinamento militare, con particolare riferimento alle norme disciplinari militari; nel DM 23.03.2018, recante "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa", in quanto applicabile anche al personale militare. Pertanto, ferme restando le eventuali responsabilità derivanti dall'inosservanza delle norme disciplinari militari, ogni condotta contraria alle disposizioni testé richiamate o in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto, determina la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" ed il conseguente ripristino degli obblighi di espletamento della prestazione medesima nell'abituale sede di lavoro.
7. La S.V. non subisce alcuna decurtazione sul trattamento economico spettante nei giorni/periodi di lavoro prestato in modalità di "lavoro agile", né penalizzazioni con riguardo alle progressioni economiche e di carriera. In relazione allo svolgimento del "lavoro agile", non è riconosciuto il trattamento di missione in alcuna forma e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. Nelle giornate di attività svolte in "lavoro agile" non viene altresì erogato il buono pasto.
8. Durante il periodo di "lavoro agile", la S.V. deve custodire con particolare diligenza la documentazione utilizzata, adottando ogni cautela atta a garantire la sicurezza e la protezione della documentazione, dei dati e delle informazioni, trattate in modalità *smart working*, è tenuta al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al DM 23.03.2018 sopra citato, nella trattazione della documentazione di cui viene in possesso in ragione dell'attività svolta, e deve inoltre custodire gli strumenti informatici eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione.
9. Tenuto conto di quanto stabilito dal DPCM 4 marzo 2020 all'art. 1, comma 1, lettera n), per l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla comunicazione pubblicata dall'Istituto Nazionale Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL) sul proprio portale telematico.
10. In esito a quanto previsto dal DPCM 09 marzo 2020, con il quale è stata parificata la disciplina emergenziale a tutto il territorio nazionale, senza limiti di 6 giorni/mese, privilegiando il personale nelle condizioni di cui alla citata Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministro per la pubblica amministrazione.
11. La S.V. autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018, per le finalità connesse all'espletamento dell'attività di "lavoro agile" ai sensi del presente atto.

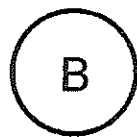
Luogo e data,

IL DIRIGENTE/COMANDANTE DI CORPO

Per accettazione:

IL LAVORATORE

(nome, COGNOME, grado, incarico)





Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
AL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A.
ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA
ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
AL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI
ALL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI
ALL'UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE
ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA
ALLA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

R O M A

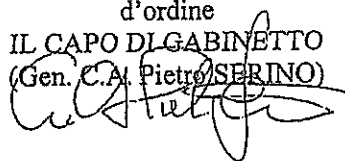
~~~~~

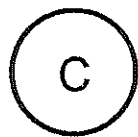
1. Si richiama l'attenzione sul DPCM in data 4 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, recante nuove disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, contenente, tra le altre misure, due prescrizioni di specifico interesse anche per il personale civile e militare della Difesa.
2. In particolare, il decreto in oggetto prevede [articolo 1, comma 1, lettera d)] l'esclusione delle scuole della Difesa dalla sospensione delle attività didattiche prevista per gli altri istituti di ogni ordine e grado, anche di livello universitario, in tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo 2020. Tale deroga non preclude che l'amministrazione militare, con provvedimento delle competenti Autorità, da comunicare preventivamente al Vertice del Dicastero, possa assumere analoga iniziativa in un quadro di auspicabile omogeneità interforze.

./.

3. Un'ulteriore significativa disposizione [articolo 1, comma 1, lettera n)] prevede – nell'ambito delle misure adottate in base al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dei successivi provvedimenti emergenziali – il ricorso all'istituto del "lavoro agile" di cui agli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la durata dello stato di emergenza, anche in deroga ai limiti imposti dalla normativa generale e nei confronti di categorie per le quali non esistono accordi o normative in materia, compreso quindi il personale militare. Ciò, tenuto anche conto delle recenti disposizioni emanate dal Ministro per la Pubblica amministrazione (Direttiva n. 1/2020 in data 25 febbraio 2020 e Circolare n. 1/2020 in data 4 marzo 2020) che invitano le amministrazioni – nell'esercizio dei poteri datoriali – a "*privilegiare*" e "*potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto lavoro*". In tale contesto, il "lavoro agile", ove applicabile nel rispetto della sostenibilità organizzativa e della compatibilità con le specifiche attività svolte (verifica che compete al datore di lavoro responsabile nel quadro delle precipe attribuzioni), in questa fase rappresenta uno strumento aggiuntivo di contenimento dell'emergenza [come desumibile dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dai successivi provvedimenti emergenziali]. Esso costituisce al contempo una modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari della misura, prioritariamente, quelli con maggiori difficoltà, tra i quali – ad esempio – i lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione delle attività didattiche, coloro che prestano assistenza a disabili e anziani nonché i portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
4. Da ultimo, si raccomanda di venire incontro alle esigenze di tutto il personale, civile e militare, del Dicastero, con ogni mezzo reso disponibile dalla normativa vigente, ferma restando la necessità di garantire l'operatività dello strumento.

d'ordine  
IL CAPO DI CABINETTO  
(Gen. C.A. Pietro SERINO)





## NOTA

### COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN "LAVORO AGILE"

L'avvio della prestazione in "lavoro agile" avviene con una comunicazione firmata dal Comandante di Corpo e sottoscritta, per accettazione, dal dipendente, prevedendo:

- l'indicazione sintetica delle attività che saranno effettuate, dei relativi giorni della settimana da dedicare (anche in modo non continuativo);
- lo svolgimento della prestazione nel proprio domicilio o in altro luogo da comunicare, con esclusione di luoghi pubblici o aperti al pubblico tra i posti di lavoro individuabili;
- la disponibilità del lavoratore a essere contattato dall'Ufficio di appartenenza, segnalando le relative fasce orarie (non inferiori a 3 ore, né superiori all'orario di lavoro giornaliero);
- la possibilità di utilizzare dispositivi informatici personali che garantiscano adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete, nonché eventuali specifiche esigenze o modalità di tutela espressamente richieste dall'Amministrazione;
- gli oneri relativi al consumo di utenze (elettricità, riscaldamento, connessione a internet) o all'usura di apparati esclusivamente a carico del lavoratore;
- l'osservanza delle disposizioni (ogni violazione può comportare la revoca dell'autorizzazione):
  - in materia di lavoro agile previste dagli articoli 18-23 della Legge n. 81/2017, con le speciali modalità previste dall'articolo 2 del DPCM dell'8 marzo 2020;
  - contenute nel Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento alle norme disciplinari, e nel *Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa* (approvato con DM del 23 marzo 2018), soprattutto in relazione agli obblighi di riservatezza;
  - riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro, compendiate in apposita informativa scaricabile dal sito dell'INAIL all'indirizzo <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-9-marzo.html>;
- la corresponsione del solo trattamento economico, escludendo la configurabilità del trattamento economico di missione, di prestazioni di lavoro straordinario, permessi brevi, buoni pasto o altri istituti che comportino la riduzione dell'orario;
- l'adozione di ogni cautela necessaria nella custodia della documentazione utilizzata e il consenso espresso al trattamento dei dati personali del lavoratore.